

**Capitolo 2**

civico, peraltro non tempestivamente informato, a riscontrare la richiesta dell'istante, fornendo i chiarimenti del caso.

**Caso n. 161 – Necessità di ufficializzare gli ausili da attuare nell'ambito di programmi rivolti ad alunni in caso di disturbi specifici dell'apprendimento – Assessorato Istruzione e Cultura.**

Un alunno affetto da dislessia al termine dell'anno scolastico 2007/2008 non era stato ammesso alla classe successiva.

Uno dei genitori, ipotizzando che la mancata ammissione fosse da attribuire, piuttosto che al rendimento del figlio, soprattutto alla mancata adozione, da parte dell'Istituzione scolastica – che peraltro prima della comunicazione di non ammissione non le aveva asseritamente fornito indicazioni precise sulla futura bocciatura – di strumenti di sostegno idonei ad alleviare le difficoltà di apprendimento, come previsti da apposite circolari del Ministero della Pubblica Istruzione indicanti la necessità di utilizzare, in tutte le fasi del percorso scolastico, idonei strumenti compensativi e dispensativi, si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico, chiedendo indicazioni.

Esaminata la normativa di riferimento e la documentazione prodotta dal cittadino, che nel mentre aveva acquisito dall'Istituzione scolastica gli atti rilevanti, tra cui le prove effettuate dal figlio, i verbali delle riunioni dei Consigli di classe ed il Piano dell'Offerta formativa, e sentiti il Dirigente scolastico ed un Dirigente del Dipartimento Sovrintendenza agli Studi, è risultato che l'allievo ha potuto usufruire di molti degli strumenti previsti dalle disposizioni vigenti. A fronte della sostanziale considerazione della specificità della situazione dell'alunno è stata tuttavia riscontrata una carenza di documentazione atta a comprovare la differenziazione del metodo scolastico di apprendimento e di valutazione dell'interessato, non essendo in particolare risultati sempre chiari tempi, modalità e criteri seguiti nell'adozione degli strumenti tecnici attuati per alleviare gli effetti negativi del disturbo.

Le valutazioni operate sono state comunicate, oltre che all'istante, al Dirigente scolastico interessato, al quale è stato consigliato per il futuro di inquadrare gli ausili da attuare nell'ambito di programmi individualizzati determinati in documenti ufficiali dell'Istituzione scolastica, di cui dare conto in sede di giudizio finale.

**ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE, PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONI REGIONALI**

**Caso n. 65 – Un emendamento adesivo alla proposta del Difensore civico per mantenere la possibilità del pagamento in contanti degli stipendi per i dipendenti regionali che ne facciano richiesta – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.**

**Capitolo 2**

Si è rivolto a questo Ufficio un dipendente regionale, riferendo di avere appreso che la Regione autonoma Valle d'Aosta sarebbe stata in procinto di adottare un provvedimento tale da prevedere che il pagamento degli stipendi al personale regionale fosse effettuato esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale, con conseguente soppressione della possibilità di riscuotere le spettanze mediante pagamento in contanti, costringendo in tal modo tutti i dipendenti regionali a dotarsi di un conto corrente.

A seguito degli accertamenti effettuati è risultato che il disegno di legge n. 206 (Nuove disposizioni in materia di incassi e pagamenti della Regione) stabiliva, all'articolo 7, che gli stipendi a carico del bilancio della Regione fossero pagati esclusivamente tramite accreditamento in conto corrente bancario o postale o comunque con mezzi bancari o postali.

Questo Ufficio, formulate alcune osservazioni, ha quindi proposto ai competenti Organi di voler prendere in considerazione la possibilità che l'approvanda legge regionale non escludesse il pagamento in contanti degli stipendi a carico del bilancio della Regione per i dipendenti che ne facessero richiesta.

L'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali ha comunicato al riguardo che avrebbe proposto all'Adunanza consiliare la modifica del comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge, presentando un emendamento adesivo alla proposta del Difensore civico.

L'11 giugno 2008 è entrata in vigore la legge regionale 18 aprile 2008, n. 17 (Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione), il cui comma 1 dell'articolo 7, nel testo approvato con l'emendamento dell'Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali, recita: "Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della Regione avviene, in via ordinaria, mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo", così recependo la proposta del Difensore civico di non escludere il pagamento in contanti degli stipendi a carico del bilancio della Regione per i dipendenti che ne facciano richiesta.

**Caso n. 174 – Disservizi del Webmaster della Regione nel riscontrare richieste di informazioni – Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali.**

Ha richiesto l'intervento dell'Ufficio del Difensore civico un cittadino lamentando che il Webmaster della Regione autonoma Valle d'Aosta, cui si era rivolto reiteratamente per ottenere, a seguito dell'elezione del Consiglio regionale, gli indirizzi di posta elettronica dei

**Capitolo 2**

nuovi membri dell'Organo assembleare o quantomeno la formula per ricavare tali indirizzi, non aveva fornito alcun riscontro.

Effettuate alcune verifiche preliminari sui soggetti competenti, in seno alla Regione, a fornire informazioni ai cittadini – a seguito delle quali è risultato che, per ciò che attiene alle Strutture che fanno capo alla Giunta regionale, deputato a fornire informazioni all'utenza è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, provvedendo invece il Responsabile del sito Internet a gestire i contatti relativi al funzionamento dei servizi *on line*, mentre, per ciò che riguarda le Strutture che dipendono dal Consiglio, le richieste degli utenti sono effettivamente gestite direttamente dall'Amministratore del sito consigliare – l'Ufficio del Difensore civico è comunque intervenuto presso il Direttore della Direzione Informazione e Comunicazione multimediale dell'Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali, responsabile del sito regionale, chiedendo chiarimenti in merito alle ragioni del mancato riscontro.

Forniti i primi chiarimenti, il Webmaster ha successivamente scritto all'interessato e per conoscenza al Difensore civico, presentando le proprie scuse per il disservizio occorso e spiegando nel dettaglio le ragioni tecniche che hanno impedito di riscontrare la richiesta – in termini di indicazione della struttura cui rivolgersi – con evidenziazione dell'intendimento di rimuovere per il futuro le cause che hanno determinato l'inconveniente.

Preso atto di quanto comunicato dal Responsabile del sito Internet della Regione, l'Ufficio del Difensore civico ha rendicontato l'attività svolta e fornito alcune indicazioni supplementari al cittadino, che si è ritenuto integralmente soddisfatto delle risposte fornite.

**ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI****Caso n. 92 – Diminuzione a seguito di ricorso della percentuale di invalidità accertata in primo grado – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Un cittadino – esposto che, dopo aver ottenuto il riconoscimento di un'invalidità civile superiore al 67%, a seguito di ricorso presentato avverso il relativo verbale, la Commissione Medica collegiale di seconda istanza aveva riscontrato un'invalidità addirittura inferiore a tale soglia – ha chiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio è quindi intervenuto presso la Commissione Medica collegiale di seconda istanza, istituita presso la Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati, chiedendo chiarimenti in merito alle ragioni del mancato accoglimento del ricorso presentato dall'istante e della riduzione del grado di invalidità operata in sede di riesame, cui era conseguito, tra l'altro, il venir meno dell'esenzione dal ticket sanitario di cui questo godeva.

**Capitolo 2**

A seguito di un sollecito è pervenuta la relazione predisposta dal Presidente della Commissione Medica collegiale, contenente l'esauriente illustrazione dei motivi in forza dei quali le patologie che il ricorrente lamentava non essere state prese in considerazione erano tali da non incidere sulla determinazione dell'invalidità e di quelli che hanno condotto ad una diminuzione della percentuale di invalidità accertata in primo grado.

La predetta relazione è stata sottoposta all'interessato, che ha così potuto comprendere la valutazione resa dalla Commissione Medica collegiale di seconda istanza, esitata in un punteggio inferiore a quello assegnato originariamente nonostante la valorizzazione di un maggior numero di patologie rispetto a quelle poste a base del primo giudizio, ritenendo di non dover formulare ulteriori osservazioni.

**Caso n. 131 – Definire le pratiche con maggiore tempestività – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Si è rivolto al Difensore civico il figlio di un ospite di una Microcomunità per anziani, che, dopo avere riferito di aver inviato l'anno passato alla Direzione Politiche sociali, per il tramite del proprio legale di fiducia, una richiesta di chiarimenti e documenti inerenti alla natura del ricovero del genitore presso la suddetta struttura, già sollecitata, ha lamentato di non avere ricevuto alcuna risposta.

Questo Ufficio, effettuato un controllo preliminare della documentazione prodotta dall'istante, è intervenuto presso la suddetta Struttura chiedendo di relazionare in merito allo stato della pratica.

A distanza di circa tre mesi e mezzo è pervenuta la risposta, indirizzata anche al legale di fiducia del cittadino, che, oltre a fornire i chiarimenti richiesti dal medesimo, precisa che la documentazione dallo stesso domandata era già stata consegnata all'interessato prima della formulazione della richiesta.

In assenza di ulteriori osservazioni da parte dell'istante, l'Ufficio del Difensore civico, preso atto che l'Amministrazione regionale aveva provveduto ad evadere le richieste rimaste precedentemente insoddisfatte, fornendo i chiarimenti richiesti, ha archiviato il fascicolo. Essendo peraltro decorso un tempo rilevante non solo dalla originaria richiesta, ma anche dall'intervento del Difensore civico, si è formulato l'auspicio che la Direzione Politiche sociali possa in futuro definire le pratiche con maggiore tempestività.

**Caso n. 193 – Qual'è l'incidenza dell'I.R.S.E.E. ai fini della spettanza e della determinazione dei contributi? – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

**Capitolo 2**

Un cittadino si è rivolto a questo Ufficio esponendo che in passato aveva presentato domanda di contributo di cui alla legge regionale 22/1993, articolo 1, lettera b) in materia di interventi assistenziali domiciliari alternativi all'istituzionalizzazione di anziani non autosufficienti con esito negativo, causa la mancanza dei requisiti di reddito e patrimoniali. Poiché nel frattempo le condizioni economiche dell'interessato erano peggiorate, la domanda era stata nuovamente presentata e ciononostante ugualmente respinta. L'istante ha quindi richiesto chiarimenti in merito.

Il Difensore civico è intervenuto presso il Servizio Famiglia e Politiche giovanili dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali onde ottenere spiegazioni in ordine alle modalità di calcolo dell'I.R.S.E.E. e all'incidenza di tale indicatore sulla determinazione di ammissibilità o meno al contributo regionale.

Il Servizio interpellato ha fornito le informazioni richieste, illustrando il procedimento di calcolo dell'I.R.S.E.E. a partire dall'I.S.E.E., con indicazione delle deliberazioni di Giunta regionale inerenti l'indicatore regionale della situazione economica equivalente, e precisando che tale indice vale a determinare la capacità contributiva dell'utente, la quale, se superiore alla spesa massima mensile che può essere coperta con il contributo in questione, comporta il diniego del medesimo. Di qui la reiezione della domanda reiterata dal richiedente, le cui condizioni economiche, benché peggiorate rispetto al passato, restavano comunque tali da condurre ad una capacità contributiva mensile superiore all'importo di € 1.200,00, individuato dalle disposizioni della Giunta regionale quale spesa massima ammissibile a contributo.

A seguito delle informazioni fornite il richiedente ha potuto finalmente comprendere le ragioni del diniego del contributo.

**Caso n. 230 – Corretta decorrenza dell'attribuzione dell'indennità di frequenza sia pure a fronte di una tempistica procedimentale ritardata – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino extracomunitario riferendo che – presentata domanda di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile in favore del figlio ed ottenuta la certificazione della Commissione medica di seconda istanza circa l'esistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – aveva ricevuto dalla Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati una lettera con cui lo si invitava a produrre documentazione idonea a dimostrare la sussistenza degli ulteriori requisiti necessari ai fini dell'attribuzione dell'indennità di frequenza, tra cui la carta di soggiorno del minore interessato; prodotto tale documento, o meglio il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, portante il rilascio ad una data anteriore a quella di

**Capitolo 2**

presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità, non aveva più ricevuto alcuna comunicazione, se non un'informativa orale dalla quale aveva recepito che l'assegno sarebbe stato attribuito con decorrenza dal mese successivo alla data della materiale consegna del menzionato permesso.

L'Ufficio del Difensore civico è quindi intervenuto presso la sopraccitata struttura per verificare lo stato del procedimento e la corretta decorrenza dell'attribuzione della provvidenza.

Il Segretario della Commissione sanitaria, interpellato per le vie brevi, ha comunicato al riguardo che:

- il procedimento era concluso ed il relativo provvedimento era già stato predisposto ma era in attesa di essere registrato;
- la decorrenza dell'attribuzione dell'indennità di frequenza prevista era a far data dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, portando la carta di soggiorno una data anteriore.

Verificato che il provvedimento dirigenziale successivamente adottato attribuiva l'indennità di frequenza a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza, come prescritto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11, si è proceduto all'archiviazione della pratica rilevando la correttezza delle informazioni rese da parte della Struttura competente e la conformità alla normativa vigente della decorrenza della provvidenza attribuita, pur a fronte di una tempistica procedimentale ritardata.

**Caso n. 239 – Correttezza del diniego dell'attribuzione dell'assegno di invalidità, meno favorevole del trattamento pensionistico di invalidità già percepito – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico un cittadino esponendo che – presentata istanza di accertamento per il riconoscimento dell'invalidità civile e riscontrata dalla Commissione medica una considerevole riduzione della capacità lavorativa – ha ricevuto dalla Direzione Invalidità civile e Assistenza agli Immigrati una lettera con cui lo si invitava a produrre documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del requisito economico indispensabile ai fini dell'attribuzione dell'assegno di invalidità. Prodotta la documentazione richiesta, non aveva più ricevuto alcuna comunicazione, se non un'informativa telefonica con cui gli veniva preannunciato il diniego dell'attribuzione a causa della titolarità di un trattamento pensionistico di invalidità erogato dall'Istituto nazionale Previdenza sociale e, comunque, dell'insussistenza dei necessari requisiti reddituali. Ciò posto, ha chiesto di verificare lo stato

**Capitolo 2**

del procedimento e la conformità alla legge di un eventuale diniego, asseritamente non corretto per essere le due prestazioni tra loro compatibili in ragione della loro diversa natura.

Questo Ufficio ha quindi interpellato per le vie brevi il Segretario della Commissione sanitaria, che ha poi comunicato con le stesse modalità che:

- il procedimento era concluso e che il relativo provvedimento era già stato adottato, dovendosene ancora comunicare gli esiti all'istante;
- la decisione ivi assunta era sfavorevole al richiedente in quanto il medesimo era risultato percepire trattamento di invalidità erogato dall'I.N.P.S., incompatibile con l'attribuzione dell'assegno di invalidità civile a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 791/1981, convertito in legge 54/1982.

A seguito dell'esibizione della successiva comunicazione di diniego, dalla quale risultava che l'assegno mensile non era stato concesso in ragione della titolarità in capo all'interessato di trattamento pensionistico I.N.P.S., unitamente alla comunicazione dell'I.N.P.S. di liquidazione della pensione (o meglio dell'assegno) in questione, l'Ufficio ha effettuato l'approfondimento normativo che si ripercorre.

Le provvidenze economiche erogate a favore degli invalidi possono essere ricondotte in due categorie: le prestazioni che hanno natura previdenziale, che presuppongono l'esistenza di un rapporto assicurativo, e le prestazioni di natura assistenziale, delle quali sono destinatari tutti i soggetti invalidi che si trovano in stato di bisogno, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto assicurativo. Nella prima categoria rientra l'assegno ordinario di invalidità attribuito all'istante dall'I.N.P.S., disciplinato dalla legge 222/1984, per beneficiare del quale è necessario possedere, ai sensi dell'articolo 4, determinati requisiti assicurativi e contributivi, mentre l'assegno di invalidità erogato dall'Amministrazione regionale in forza della legge regionale 11/1999, ovvero l'assegno di cui all'articolo 13 della legge 118/1971, avendo natura assistenziale, è svincolato dall'esistenza di un rapporto assicurativo.

L'articolo 1, comma 11 della legge 222/1984 espressamente prevede che “A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità”. Accanto a tale disposizione si colloca la norma citata dalla referente della pratica, in forza della quale l'assegno in questione è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, ma, soprattutto, l'articolo 3 della legge 40/1990, il quale ribadisce che le prestazioni erogate agli invalidi civili parziali non sono compatibili con le sopraccitate pensioni, dando comunque facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

**Capitolo 2**

Verificato, nell'incertezza sulla norma applicabile, che in ogni caso il trattamento erogato dall'I.N.P.S. all'istante risultava più favorevole di quello previsto per i titolari dell'assegno di invalidità civile, si è confermata la correttezza del diniego opposto al richiedente.

**Caso n. 281 – Legittimità della revoca della borsa di studio per la formazione medico-specialistica e della conseguente richiesta restitutoria – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Un cittadino che, ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, aveva beneficiato della riserva di posti di formazione di medici specialisti in aggiunta a quelli ordinari risultanti dalla programmazione nazionale e correlativa borsa di studio a carico dell'Amministrazione regionale, si è rivolto al Difensore civico lamentandosi del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche erogate per avere disatteso l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale (S.S.R.) per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, previsto dalla citata legge.

Analizzata la normativa regionale in materia, tenuto conto del rapporto lavorativo a tempo determinato intercorso tra l'istante e l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, interrotto con le dimissioni volontarie dello specialista, essendo quest'ultimo risultato vincitore di un concorso indetto da altra Azienda U.S.L. cui ha fatto seguito l'assunzione a tempo indeterminato del medico, l'Ufficio del Difensore civico ha verificato la debenza della restituzione, da parte dell'interessato, delle provvidenze economiche ricevute durante il corso di specializzazione. Infatti, la circostanza che il rapporto di lavoro offerto dal S.S.R. fosse a tempo determinato, peraltro con rinnovi tali da renderlo di fatto senza soluzione di continuità, in vista dell'espletamento di un concorso per l'assunzione in ruolo già bandito dall'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, non vale ad escludere l'impegno assunto dal beneficiario della borsa di studio regionale a prestare la propria attività lavorativa nell'ambito del S.S.R. per un periodo pari ad almeno 5 anni. La risoluzione del contratto di lavoro prima della scadenza del termine finale e la scelta del medico di lavorare presso altro Ente pur in presenza di posti disponibili nell'ambito del S.S.R., integra l'inadempimento del detto impegno con conseguente obbligo di restituzione dell'importo erogato dall'Amministrazione regionale per il finanziamento del posto di formazione specialistica aggiunto a quelli ordinari risultanti dalla programmazione nazionale.

Anche sotto il profilo degli interessi legali, richiesti all'istante dalla data della violazione al saldo, in ossequio a quanto espressamente previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 1155/2002, portante tra l'altro la regolamentazione delle modalità e dei criteri di restituzione delle somme erogate, si è accertata la correttezza della richiesta, dovendosi ritenere che, verificatosi l'evento costitutivo dell'obbligo restitutorio, la maturazione di interessi legali è

**Capitolo 2**

impedita dalla messa a disposizione della somma dovuta, in mancanza della quale il decorso dei tempi di definizione del procedimento amministrativo, che nel caso di specie si è protratto oltre i termini di legge, con pregiudizio dell'efficienza dell'Amministrazione e delle aspettative del cittadino, non incide sull'entità del relativo ammontare.

**Casi nn. 308 e 309 – Accoglienza temporanea presso struttura regionale in attesa dell'assegnazione di un alloggio di emergenza abitativa – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali / Comune di Aosta.**

Ha chiesto il supporto del Difensore civico un invalido civile in procinto di essere allontanato coattivamente dall'abitazione in cui viveva a causa di sfratto per morosità.

Accertato che il cittadino era in carico presso i Servizi sociali e che aveva già presentato domanda di emergenza abitativa al Comune di residenza, l'Ufficio del Difensore civico ha contattato telefonicamente i menzionati Servizi per verificare sia lo stato della procedura sia la possibile individuazione di soluzioni tese a favorire una sistemazione transitoria.

I Servizi sociali hanno riferito al riguardo che la relazione necessaria per il prosieguo dell'istruttoria della pratica inerente all'emergenza abitativa predisposta dalla competente Assistente sociale era già stata inoltrata, sia pure con un certo ritardo, al Comune, e che erano in corso di predisposizione misure volte a favorire l'accoglienza urgente e temporanea coerenti con le condizioni socio-sanitarie del nucleo familiare, composto da una sola persona in possesso di una bassa percentuale di invalidità civile e fornita di parenti residenti in territorio valdostano.

Successivamente è stato verificato che la soluzione di primo intervento adottata è consistita nell'ospitare l'istante per un periodo di 30 giorni presso una Struttura regionale.

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA<sup>3</sup>**

**Caso n. 43 – Disfunzioni nella rimozione della neve dalla carreggiata stradale – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino lamentando per iscritto che, a seguito di un'abbondante nevicata e del successivo intervento dell'impresa incaricata dall'Amministrazione regionale del servizio di manutenzione invernale sulla Strada regionale n. 45 della Val d'Ayas, adiacente alla propria abitazione, la neve rimossa dalla

<sup>3</sup> A far data dal 1° luglio 2008 l'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche assume questa nuova denominazione a seguito dello scorporo delle competenze attribuite al nuovo Assessorato Territorio e Ambiente.

**Capitolo 2**

carreggiata era stata indirizzata verso la sua proprietà, fino a lambire la parte bassa dei muri e delle serrande delle autorimesse, auspicando, inoltre, che gli inconvenienti lamentati non avessero più a ripetersi.

Questo Ufficio ha quindi richiesto alla Direzione Viabilità di fornire i chiarimenti del caso direttamente all'interessato, con contestuale invio di copia della risposta al Difensore civico.

In esito alle verifiche effettuate, la citata Direzione ha comunicato l'avvenuta segnalazione all'impresa incaricata del servizio dell'errore compiuto con invito ad usare per il futuro maggiore perizia e diligenza; l'istante è stato inoltre notiziato della possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali danni all'impresa stessa, contrattualmente obbligata a stipulare apposita assicurazione per la copertura dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio.

**Caso n. 78 – Istituzione di un limite di velocità lungo un tratto di strada regionale e adozione di altre misure per prevenire situazioni di pericolo – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.**

Un cittadino residente in regione Champailler di Aosta aveva inviato all'Assessorato regionale competente in materia di viabilità una nota volta ad evidenziare una situazione di pericolo interessante la strada regionale n. 38, richiedendo l'adozione delle conseguenti misure di sicurezza.

Non avendo ottenuto risposta si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico, osservando che il tratto di strada rettilineo, situato nei pressi della propria abitazione, in alcuni momenti della giornata subisce un notevole incremento di traffico di veicoli che transitano ad alta velocità, ed aggiungendo che anche il Comune di Aosta aveva invitato l'Amministrazione regionale a valutare l'opportunità di istituire apposito limite di velocità.

A seguito dell'intervento del Difensore civico presso la Direzione Viabilità dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche, quest'ultima, effettuate le verifiche del caso, ha provveduto in prima battuta all'installazione di un nuovo tratto di *guard rail* in prossimità dell'abitazione del medesimo a protezione dei pedoni. Successivamente l'Amministrazione – che in un primo tempo aveva manifestato perplessità circa l'efficacia di un provvedimento di riduzione del limite di velocità in ragione sia delle caratteristiche della strada e dell'assenza di continuità tra i fabbricati che dell'impossibilità di garantirne il costante rispetto attraverso l'apposizione di rallentatori di velocità (vietati dall'articolo 179, comma 5, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada sugli itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento) o mediante controlli continuativi da parte delle forze dell'ordine – ha rivalutato la situazione su ulteriore

**Capitolo 2**

sollecitazione del Difensore civico, fondata sull'efficacia deterrente anche della sola apposizione del limite.

Tenuto conto, pertanto, delle modifiche subite dal tratto di strada nel corso degli ultimi anni, cui è conseguito un aumento della velocità di transizione, e dell'incremento urbanistico, il Presidente della Regione ha adottato un'ordinanza che istituisce il limite di velocità di 50 chilometri orari lungo la strada regionale n. 38 di Arpuilles, dalla progressiva Km. 1+190 (località Champaillet) alla progressiva Km. 2+100 (bivio per località Vignole), migliorando le condizioni di sicurezza preesistenti per tutti coloro che abitano nelle adiacenze del tratto in questione o si trovano a percorrerlo.

**ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO E TRASPORTI****Caso n. 81 – Legittimità del provvedimento di recupero parziale del contributo liquidato – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.**

Un'Associazione ha richiesto all'Amministrazione regionale il riesame del provvedimento del Capo Servizio Commercio dell'Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti con cui è stato disposto il recupero parziale del contributo approvato a favore dell'organismo in questione e liquidato a titolo di acconto ai sensi della legge regionale 6/2004, chiedendo nel contempo l'intervento del Difensore civico.

Le ragioni poste a supporto di quanto richiesto consistono, essenzialmente, nella mancata considerazione di alcune spese sostenute dall'Associazione.

Effettuata una prima disamina della documentazione fornita, è stato richiesto alla citata Struttura di trasmettere una relazione in merito alle doglianze rappresentate dall'istante, corredata dalla relativa documentazione.

A seguito della relazione fornita e di successivi ulteriori chiarimenti è risultato che i documenti in contestazione non sono conformi a quanto previsto dalle disposizioni applicative della legge regionale 6/2004, contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 3 febbraio 2007, con conseguente correttezza del provvedimento assunto e relativa insussistenza dei presupposti per effettuare il richiesto riesame per motivi di legittimità.

**Caso n. 268 – Ripristino di servizi di trasporto disabili “fuori orario” precedentemente sospesi – Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti.**

Ad un utente del servizio di trasporto per disabili specificamente autorizzato, per esigenze lavorative, ad usufruirne anche in orario eccedente quanto previsto dal capitolato di appalto

**Capitolo 2**

contenente la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione regionale ed il gestore — che prevede l'erogazione dei servizi sino alle ore 19.00, mentre l'utente termina la propria attività lavorativa più tardi — era stata comunicata l'avvenuta sospensione, a tempo indeterminato, dei servizi cosiddetti “fuori orario”.

Il cittadino ha quindi richiesto l'intervento del Difensore civico, rappresentando il grave disagio causatogli dalla sospensione, che rendeva estremamente difficoltoso il rientro all'abitazione al termine della prestazione lavorativa, anche per l'inesistenza di altri servizi di trasporto pubblico appropriati.

Interpellato al riguardo, il Servizio Trasporti ha innanzitutto esaurientemente chiarito le ragioni che hanno reso indispensabile la sospensione, nei termini che seguono:

- dopo l'aggiudicazione del servizio, si è manifestata la necessità degli utenti di usufruirne anche in fasce orarie non previste contrattualmente;
- l'Amministrazione ha conseguentemente sottoscritto, previa adozione di apposita norma legittimante, un nuovo contratto con l'appaltatore avente ad oggetto l'erogazione di servizi aggiuntivi;
- essendo sorte, in prossimità della scadenza dei contratti, difficoltà nella predisposizione degli atti di gara per l'individuazione del nuovo affidatario, si è potuto procedere alla proroga del contratto principale — espressamente prevista nel contratto originario — ma non a quella del contratto aggiuntivo, le cui condizioni hanno dovuto essere rinegoziate, purtroppo senza risultato, a causa delle pretese economiche dell'appaltatore.

Circa le assumende iniziative volte a fronteggiare il disagio, la citata Struttura ha comunicato che era stata verificata positivamente la possibilità di affidare i servizi aggiuntivi a terzi sino all'esito della nuova gara, comprensiva di tutti i servizi.

L'efficacia dell'autorizzazione è stata in effetti ripristinata, a seguito dell'affidamento in economia del servizio, a distanza di due mesi e mezzo circa dalla sospensione.

## **ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI**

### **UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA**

**Casi nn. 64 e 86 – Università della Valle d'Aosta** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura.

**Capitolo 2****CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI****Caso n. 190 – Nelle società di persone delle violazioni amministrative omissive rispondono tutti i soci amministratori – Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni.**

La Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni aveva sanzionato entrambi i legali rappresentanti di una società in nome collettivo per mancata presentazione nei termini di legge del modello unico di dichiarazione ambientale relativa all'anno precedente.

Essendo la violazione unica, uno dei titolari della società ha chiesto al Difensore civico di verificare la legittimità della duplicazione della sanzione.

L'esame della richiesta verifica ha prodotto le seguenti risultanze.

Responsabile delle sanzioni amministrative è sempre la singola persona fisica cui è riferibile la condotta che integra la violazione, mentre la persona giuridica risponde unicamente in via solidale.

L'applicazione della regola alle società comporta che risponde in via principale soltanto la persona fisica cui è imputabile l'azione o l'omissione.

La giurisprudenza afferma in proposito che la responsabilità del singolo non può dipendere dalla mera qualità di socio, occorrendo invece accertare di volta in volta se sia o meno riferibile al socio la materiale azione o omissione prevista nella sanzione amministrativa.

Tale principio conosce peraltro un temperamento in relazione alla società di persone, *genus* a cui appartiene anche la società in nome collettivo. In tal caso la giurisprudenza costante ritiene che, ove la violazione si sostanzia in un comportamento positivo, risponde il soggetto che l'ha posto in essere, mentre se si sostanzia in una omissione, della violazione rispondono tutti i soci: ciò in quanto tutti i soci ai quali è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere – dovere di attivarsi al fine di evitare la realizzazione dell'illecito amministrativo.

Per le ragioni dinanzi indicate l'Ufficio del Difensore civico, accertato che nel caso di specie entrambi i soci avevano poteri disgiunti di rappresentanza, ha comunicato all'istante che entrambi i verbali di accertamento emessi dalla Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni erano conformi a legge.

**Caso n. 204 – Cancellazione dal Registro delle Imprese di società inattiva e riscossione dei diritti camerali – Camera valdostana delle Imprese e delle Professioni.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, già legale rappresentante di una società di persone, ormai inattiva dal 1999, al fine di ottenere chiarimenti in merito alla procedura di cancellazione dal Registro delle Imprese e alle modalità di determinazione e riscossione dei

**Capitolo 2**

diritti camerali. Poiché, infatti, la Camera valdostana, che aveva inizialmente richiesto il pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle Imprese per gli anni dal 1999 al 2007, aveva poi concesso il discarico amministrativo degli importi relativi ai soli anni 1999 e 2000, sul presupposto che in quel periodo la società era inattiva, confermando invece l'addebito per gli anni successivi, l'istante non comprendeva le ragioni del diverso trattamento operato, atteso che la società non aveva più ripreso l'attività.

Il Conservatore della Camera valdostana, interpellato al riguardo, ha comunicato che, per effetto dell'emanazione della legge 580/1993, compiutamente attuata con il Decreto interministeriale 359 del 2001, il diritto annuale è dovuto da tutti i soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, indipendentemente dallo stato di attività, che assumeva viceversa rilievo nella vigenza della disciplina preesistente. Poiché la cancellazione della società è avvenuta con provvedimento del Giudice del Registro in data 27 febbraio 2008, a seguito di procedimento d'ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 247/2004, l'Amministrazione – ha aggiunto il Conservatore – ha preteso la corresponsione del diritto di iscrizione per gli anni successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina sino all'effettiva cancellazione dal Registro delle Imprese.

Verificata la debenza del diritto annuale di iscrizione al Registro delle Imprese a partire dall'anno 2001 sino alla cancellazione della società, l'Ufficio del Difensore civico ha informato l'istante dei chiarimenti forniti dalla Camera valdostana, ritenuti esaustivi.

**AGENZIA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA****Caso n. 31 – Assegnazione diretta in locazione esclusiva temporanea di una porzione di locale comune di un fabbricato di edilizia residenziale pubblica non utilizzata – Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.).**

Un cittadino assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.) sito in Aosta ha lamentato che l'Azienda aveva concesso in locazione ad altro conduttore un locale comune, senza nulla preventivamente comunicare agli altri assegnatari, anch'essi potenzialmente interessati ad un eventuale utilizzo esclusivo del bene, con conseguente mutamento della destinazione d'uso dello stesso, asseritamente non consentita.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio il Direttore dell'A.R.E.R. ha tempestivamente fornito i chiarimenti richiesti, dai quali è risultato che il locale in questione, costituente porzione, insieme ad altri due – che possono venire utilmente impiegati per esigenze e attività condominiali – di un'unità catastalmente unica, è rimasto negli anni inutilizzato, se si eccettuano alcune sporadiche riunioni tenutesi nei primi anni di assegnazione degli alloggi, e che nessuno degli assegnatari degli alloggi aveva mai manifestato interesse ad un uso

**Capitolo 2**

comune od esclusivo del locale sino alla data in cui è pervenuta la richiesta di locazione da parte di uno di essi; il locale, precedentemente improduttivo di reddito per l'Azienda, è stato quindi locato, mantenendo la propria destinazione d'uso sia a fini edilizi che catastali, dietro pagamento di un corrispettivo e con facoltà di revoca unilaterale per il caso di sopravvenute esigenze condominiali. L'A.R.E.R. ha inoltre assicurato che, in caso di inserimento del fabbricato in questione nei "Piani di vendita" normativamente previsti, tutte le parti comuni, compreso il locale di cui trattasi, verranno cedute in quota parte agli acquirenti.

L'Ufficio ha ritenuto che i chiarimenti forniti fossero esaustivi, trovando giustificazione anche il mancato ricorso, in via eccezionale, a procedure di evidenza pubblica — peraltro sempre raccomandabili per esigenze di trasparenza e di *par condicio* fra gli assegnatari degli alloggi situati nel fabbricato — per assegnare temporaneamente e con facoltà di revoca unilaterale ad un canone prestabilito in base a criteri normativamente previsti un locale costituente parte di un'unità catastale più ampia precedentemente inutilizzato, ed ha proceduto pertanto ad archiviare la pratica.

**Caso n. 199 — La richiesta di cambio alloggio viene infine soddisfatta — Azienda regionale Edilizia residenziale della Valle d'Aosta (A.R.E.R.).**

Un cittadino residente, unitamente alla moglie ed ai quattro figli minorenni, in un alloggio di proprietà dell'A.R.E.R. di circa 55 metri quadri, con due camere da letto, aveva presentato richiesta di cambio alloggio, non risultando la residenza occupata idonea ad ospitare sei persone.

Non avendo ricevuto notizie in merito all'esito dell'istanza, decorsi due mesi dalla presentazione della medesima ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Considerato che l'esigenza rappresentata dall'istante man mano che i figli crescono diventa più pressante e che questi già in precedenza aveva presentato una domanda di variazione di alloggio rimasta insoddisfatta, l'Ufficio del Difensore civico è intervenuto presso l'Azienda, chiedendo una relazione in merito ai fatti sopra descritti, con indicazione delle soluzioni individuabili.

A distanza di due mesi e mezzo è pervenuta la risposta del Direttore, che nel frattempo aveva notiziato per le vie brevi l'Ufficio del Difensore civico in merito agli sviluppi del procedimento, nella quale viene comunicato che la richiesta del cittadino è stata accolta, avendo l'Azienda autorizzato la mobilità con un alloggio sito in altro Comune di oltre 90 metri quadri, che risulta adeguato alle esigenze del nucleo familiare dell'interessato.

**Capitolo 2****AZIENDA USL VALLE D'AOSTA****Caso n. 7 – Indennità compensativa di mansioni non strettamente tecniche riconosciuta a operatori del Servizio 118 – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.**

Su istanza di alcuni rappresentanti di un'Associazione di categoria che lamentavano l'inevasione di una richiesta avanzata al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. in merito alla corresponsione in favore degli operatori tecnici del Servizio 118 di un'indennità compensativa di mansioni non strettamente tecniche di fatto svolte dai lavoratori in sede di soccorso, il Difensore civico è intervenuto presso il Direttore generale dell'Azienda U.S.L. onde sollecitare un riscontro alla richiesta degli istanti, basata su un verbale relativo ad un incontro intervenuto sul punto tra Organizzazioni sindacali di categoria e Direzione generale dell'Azienda U.S.L.

L'Azienda interpellata, forniti i chiarimenti del caso, ha infine riconosciuto la spettanza della suddetta indennità, da erogarsi sulla base di apposita deliberazione assunta dal Direttore generale, anche in relazione all'emananda normativa regionale di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza-urgenza. Esaminato il contenuto della deliberazione direttoriale e rilevato il mancato esplicito riferimento alle mansioni svolte dagli operatori tecnici che operano all'esterno della Centrale operativa 118, direttamente sul luogo di prestazione del soccorso, il Difensore civico ha successivamente verificato l'integrazione della deliberazione nel senso indicato.

**Casi nn. 12, 229 e 266 – Rimborso del ticket per prestazioni di pronto soccorso ritenute non urgenti – Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.**

Su istanza di tre cittadini, l'Ufficio del Difensore civico è intervenuto presso il Direttore generale dell'Azienda U.S.L. chiedendo chiarimenti in merito alle modalità di codificazione degli interventi di pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero e di comunicazione della stessa agli utenti ai fini del pagamento del ticket di € 25,00 previsto dalla legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 per le prestazioni codificate come codice bianco (ovvero ritenute non urgenti). Gli interessati, infatti, hanno segnalato l'assenza di informativa in merito all'obbligo del pagamento del ticket, pagamento che è stato richiesto dall'Azienda con raccomandata a.r. a distanza di molto tempo dall'espletamento della prestazione. Inoltre, uno dei richiedenti ha aggiunto che detto pagamento è stato richiesto dall'Azienda per l'esecuzione di una visita generica, pur a fronte dell'inesistenza del servizio di pronto soccorso odontoiatrico, specificamente richiesto dall'utente.